

STUDIO PROFESSIONALE RAMBALDINI

Dott. Erik Rambaldini

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Viale del lavoro n. 53 – 37135 VERONA

Telefax. 045 5112790

Pec: erikrambaldini@odceeverona.it



RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
SUI CONTI ANNUALI SEPARATI SEMPLIFICATI REDATTI DA AMIAS SERVIZI SRL A SOCIO UNICO
PER LE FINALITÀ DELLA DELIBERA DEL 24 MARZO 2016, N. 137
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE



All'Amministratore Unico di
Amias Servizi Srl a Socio Unico
Selvino (BG)

Abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati conti annuali separati semplificati di Amias Servizi Srl a Socio Unico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, predisposti per le finalità della Delibera n.137 del 24 marzo 2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito il "Testo Integrato"). I Conti Annuali Separati Semplificati sono stati redatti dagli amministratori sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IX del Testo Integrato, come illustrate nella nota di commento, ed inviati all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente attraverso il sistema telematico "unbundling" in modalità provvisoria in data 20 novembre 2019.

Giudizio

A nostro giudizio, i Conti Annuali Separati Semplificati di Amias Servizi Srl a Socio Unico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni di cui di cui al Titolo VIII del Testo Integrato come illustrate nella nota di commento.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore indipendente incaricato della revisione contabile dei Conti Annuali Separati Semplificati della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del *Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code)* emesso dall'*International Ethics Standards Board for Accountants* applicabili alla revisione contabile dei Conti Annuali Separati Semplificati. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione sulle disposizioni di cui al Titolo VIII del Testo Integrato che descrivono i criteri di redazione, come illustrate nella nota di commento. I Conti Annuali Separati Semplificati sono stati redatti per le finalità previste dal Testo Integrato. Di conseguenza i Conti Annuali Separati Semplificati possono non essere adatti per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per i Conti Annuali Separati Semplificati

Gli amministratori sono responsabili per la redazione dei Conti Annuali Separati Semplificati in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VIII del Testo Integrato, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di Conti Annuali Separati Semplificati che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione dei Conti Annuali Separati Semplificati, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione dei Conti Annuali Separati Semplificati a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile dei Conti Annuali Separati Semplificati

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che i Conti Annuali Separati Semplificati nel loro complesso non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di



sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base dei Conti Annuali Separati Semplificati.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nei Conti Annuali Separati Semplificati, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;

- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Altri aspetti

Si evidenzia che, in accordo con la normativa di riferimento, lo svolgimento della revisione contabile ha comportato, tra l'altro, l'ottenimento di sufficienti e appropriati elementi probativi in merito:

- alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati semplificati con quelli adottati nel bilancio aziendale;

- alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati semplificati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;

- al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico;

- alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei *driver* e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;

- alla congruità delle grandezze fisiche e monetarie di cui al comma 14.1, lettera i), con le risultanze di contabilità generale o analitica ovvero con le risultanze dei sistemi gestionali in uso o altra documentazione di supporto;

- al rispetto da parte dell'esercente, ovvero del gestore del SII, dell'obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati semplificati di cui al comma 21.1;

- al rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della redazione dei conti annuali separati semplificati ai sensi dell'Articolo 26 nel caso di applicazione del regime semplificato.

Verona, 18 marzo 2021

Dott. Erik Rambaldini
Erik Rambaldini